



Comune di  
Carpiano

Provincia di Milano

PGT

Piano di Governo  
del Territorio

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (in attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale)



CENTRO STUDI



dicembre 2008

Il presente documento è stato realizzato dal Centro Studi PIM nell'ambito dell'incarico del Comune di Carpiano relativo alla redazione del Piano di Governo del Territorio, del Piano di zonizzazione acustica e del processo VAS

Il gruppo di lavoro che ha curato la presente attività è composto da:

*Centro Studi PIM*

Vittorio Algarotti (Presidente)

Franco Sacchi (Direttore Responsabile), Pierluigi Nobile (capo progetto),  
Francesca Boeri, Alma Grieco (staff PIM)  
Emilio Guastamacchia, Studio Planners One, Centro Studi Traffico, Sara  
Bonvissuto (collaboratori esterni)

*Referenti per il Comune di Carpiano*

Sindaco Francesco Ronchi, geom. Dario Iraga





## INDICE

- ART. 1 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
- ART. 3 CARTOGRAFIA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- ART. 4 ZONE ACUSTICHE DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 5 LIMITI ACUSTICI DI ZONA
- ART. 6 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DELLE LINEE METROPOLITANE DI SUPERFICIE
- ART. 7 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
- ART. 8 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
- ART. 9 PRESCRIZIONI PER CONTESTI URBANI DI NUOVO IMPIANTO
- ART. 10 PRESCRIZIONI PER CONTESTI URBANI AD ASSETTO CONSOLIDATO
- ART. 11 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO: VINCOLI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
- ART. 12 ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER EDIFICI ED INSEDIAMENTI IN CUI SI PREVEDANO MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO E/O INCREMENTO DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE
- ART. 13 ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
- ART. 14 PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
- ART. 15 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER GLI INTERVENTI DISCIPLINATI DA ASSEVERAZIONE EDILIZIA
- ART. 16 RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI ISTANZA PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI
- ART. 17 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI GIÀ SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- ART. 18 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA FORMAZIONE DI OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
- ART. 19 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA FORMAZIONE DI OPERE SOGGETTE A PARTICOLARI PROTEZIONI DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



- ART. 20 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI DOMANDE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI NATURA PRODUTTIVA, COMMERCIALE, SPORTIVA E RICREATIVA
- ART. 21 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE
- ART. 22 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE
- ART. 23 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
- ART. 24 LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
- ART. 25 LIMITI ORARI DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
- ART. 26 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 ) (Manifestazioni temporanee)
- ART. 27 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 ) (Cantieri)
- ART. 28 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE CONDIZIONI DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE
- ART. 29 ORDINANZE
- ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 MISURAZIONE E CONTROLLI
- ART. 32 TERMINI DI APPLICAZIONE



## **ART. 1 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. L'azione amministrativa del Comune di Carpiano (MI) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Il territorio del Comune di Carpiano (MI) è suddiviso in zone acusticamente omogenee, così come definite all'articolo 2 del D.P.C.M. 1/3/91 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", ed individuate in accordo a quanto indicato dalla deliberazione della giunta regionale 12 luglio 2002 n. 7/9776, "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*".
3. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Carpiano (MI) e i relativi usi del patrimonio edilizio concorrono a garantire il rispetto dei valori limite definiti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del DPCM 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni, riportati all'art. 5 del presente regolamento:
  - di emissione;
  - assoluti di immissione;
  - differenziali di immissione;
  - di attenzione;
  - di qualità.
4. L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, oppure all'atto di modifiche dello strumento di pianificazione generale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre finalizzate al recepimento, attraverso la disciplina urbanistica, dei principi immediatamente eseguibili prescritti dalla Legge 26 ottobre 1995 n.447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", con particolare riferimento al comma 5, lettera e) dell'articolo 2, agli articoli 6 e 8 e al comma 2 dell'articolo 14.

## **ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. L'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica.
2. Dal Regolamento rimangono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali, di cui prevede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.



### ART. 3 CARTOGRAFIA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica di Carpiano è costituita da:

- a) Tavola 1, che evidenzia le classi acustiche assegnate ad ogni porzione dell'intero territorio comunale;
- b) Tavole 1a - 1b - 1c, che evidenziano le classi acustiche assegnate ad ogni porzione territoriale delle aree urbanizzate .

La Zonizzazione Acustica delle Tavole 1, 1a, 1b e 1c è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio (Articolo 4 del presente regolamento) e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991 , integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 (Articolo 5 del presente regolamento).

### ART. 4 ZONE ACUSTICHE DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

In conformità al DPCM 1/3/1991 ("Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"), il territorio di Carpiano è stato suddiviso in 5 delle 6 classi acustiche previste dalla normativa, che qui di seguito vengono descritte:

- a) **Classe I - Aree particolarmente protette**  
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, ecc.
- b) **Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**  
Rientrano in questa classe le aree urbane con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- c) **Classe III – Aree di tipo misto**  
Rientrano in questa classe le aree urbane con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d) **Classe IV – Aree di intensa attività umana**  
Rientrano in questa classe le aree urbane con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree con attività produttive al di fuori dell'area industriale.
- e) **Classe V – Aree prevalentemente industriali**  
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) **Classe VI – Aree esclusivamente industriali**  
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nell'ambito del territorio di Carpiano non è stata utilizzata la classe VI.



## ART. 5 LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione al DPCM 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità e i valori limite differenziali di immissione, distinti per il periodo di riferimento diurno (dalle 06.00 alle 22.00) e per il periodo di riferimento notturno (dalle 22.00 alle 06.00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art 2 della Legge Quadro del Rumore, n.° 447/95:

- a) **valori limite di emissione:** valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.
- b) **valori limite assoluti di immissione:** valore massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. Deve essere verificato per il periodo di riferimento considerato
- c) **valori di attenzione:** i valori di immissione che segnalano un eventuale rischio per la salute umana o per l'ambiente: analoghi ai limiti d'immissione assoluti, ma valutati sul lungo periodo; il superamento di tale limiti comporta l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico
- d) **valori di qualità:** i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n.° 447/95.
- e) **valori limite differenziali di immissione:**, corrispondono alla massima differenza accettabile, in determinati contesti e per specifiche sorgenti di rumore, tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Per ciascuna tipologia dei limiti acustici sopra riportati viene riportata la relativa tabella del DPCM 14/11/97

Tabella 1 - Valori limite di emissione –  $Leq$  in dB(A) (art.2 DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65



**Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art.3 DPCM 14/11/97)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00.22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 3 - Valori di attenzione (1 ora) – Leq in dB(A) (art.6 DPCM 14/11/97)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00.22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	60	45
II aree prevalentemente residenziali	65	50
III aree di tipo misto	70	55
IV aree di intensa attività umana	75	60
V aree prevalentemente industriali	80	65
VI aree esclusivamente industriali	80	75

**Tabella 4 - Valori di qualità – Leq in dB(A) (art.7 DPCM 14/11/97)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00.22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 5 - Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A) (art.3 DPCM 14/11/97)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00.22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	5	3
II aree prevalentemente residenziali		
III aree di tipo misto		
IV aree di intensa attività umana		
V aree prevalentemente industriali		
VI aree esclusivamente industriali	non applicabile	non applicabile



I valori limite differenziali di immissione non sono applicabili (ex comma 3 art. 4 DPCM 14/11/97):

- I. nelle aree caratterizzate dalla classe VI (aree esclusivamente industriali)
- II. al rumore generato dalle infrastrutture di trasporto;
- III. al rumore generato da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- IV. al rumore generato da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
- V. agli impianti a ciclo continuo così come individuati dal Decreto "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" dell'11 dicembre 1996.

Inoltre i valori limite differenziali di immissione sono applicabili solo all'interno degli ambienti abitativi quando il rumore ambientale raggiunga e superi i valori riportati nella Tabella 5.6.

*Tabella 6 - Livelli minimi di rumore ambientale per l'applicabilità del limite d'immissione differenziale*

	Periodo diurno (6:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 6:00)
Finestre aperte	50 dB(A)	40 dB(A)
Finestre chiuse	35 dB(A)	25 dB(A)

Nel calcolo della compatibilità del rumore ambientale con i valori limite si devono inoltre apportare le seguenti correzioni per le situazioni sotto riportate:

- Componenti impulsive (rumore ripetitivo e violento) dB(A) + 3
- Componenti tonali (energia sonora concentrata su almeno una frequenza) dB(A) + 3
- Componenti tonali a bassa frequenza (inferiore a 200 Hz) dB(A) + 3
- Durata del rumore per un tempo totale compreso tra 15 e 60 minuti dB(A) (solo periodo diurno) - 3
- Durata del rumore per un tempo totale compreso tra 0 e 15 minuti dB(A) (solo periodo diurno) - 5



## ART. 6 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DELLE LINEE METROPOLITANE DI SUPERFICIE

In applicazione a quanto stabilito dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie esistenti, delle nuove infrastrutture di affiancamento ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità superiore e inferiore a 200 km/h sono definiti i seguenti limiti di immissione assoluti di rumore:

		Valori Limite Assoluti di Immissione in dB(A)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Velocità di progetto < 200 km/h	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo	50	40 (*)
	Fascia A (100 m)	70	60
	Fascia B (150 m)	65	55
Velocità di progetto > 200 km/h	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo	50	40 (*)
	Fascia Unica (250 m)	65	55

(\*): le scuole non sono considerate nel periodo di riferimento notturno

Qualora i valori limite assoluti della Tabella sopra indicata e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti dalla Tabella C del DPCM 14/11/97 (Tabella 5.2 del presente regolamento) non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, da misurarsi al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.



## **ART. 7           LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

Il DPR 30/3/2004 n.° 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali così come sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), e successive modificazioni:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Le disposizioni del DPR 142/2004 si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Alle infrastrutture stradali non si applicano i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti dagli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997.

Alle infrastrutture stradali si applicano i valori limite di immissione riportati in Tabella 7.a e Tabella 7.b, relativi rispettivamente alle strade di nuova realizzazione e alle strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 16 marzo 1998 relativo alle "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"



*Tabella 7.a - Valori limite delle immissioni per le infrastrutture stradali  
corrispondente alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DPR 142/2004*

**Strade di nuova realizzazione**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici(secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	-	250	50	40	65	55
B - extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

- per le scuole vale il solo limite diurno



*Tabella 7.b - Valori limite delle immissioni per le infrastrutture stradali  
corrispondente alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DPR 142/2004*

**Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici(secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
	-	150 (fascia B)	-	-	65	55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
	-	150 (fascia B)	-	-	65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	-	-	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	-	-	65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

• per le scuole vale il solo limite diurno



## ART. 8 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Con il presente regolamento il Comune di Carpiano acquisisce le disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici emanate con il DPCM del 5/12/1997.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 5/12/1997, gli ambienti abitativi (art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), "destinati alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive", sono distinti nelle categorie indicate nella tabella 8.1 (corrispondente alla Tabella A allegata al DPCM 5/12/97):

Tabella 8 - Classificazioni degli ambienti abitativi

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in Tabella 8.2 (corrispondente alla Tabella B allegata al DPCM 5/12/97) i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne:

Tabella 9 - Requisiti acustici degli edifici, dei loro componenti ed impianti.  
Indici di valutazione e livelli sonori massimi.

Categorie di cui alla Tabella 8	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.



$T$  = tempo di riverberazione;

$R_w$  = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;

$D_{2m,nT,w}$  = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata ;

$L_{n,w}$  = livello di calpestio di solai normalizzato

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove  $L_{ASmax}$  riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ;  $L_{Aeq}$  riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di  $L_{ASmax}$  dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di  $L_{Aeq}$  per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del  $Leq$  entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le partizioni orizzontali considerate sono quelle che si trovano sopra a vani abitabili o spazi comuni.

Per tutti gli insediamenti di nuova progettazione destinati alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, gli Uffici preposti richiederanno una relazione redatta da un Tecnico competente in Acustica Ambientale che certifichi la congruenza del progetto con i limiti previsti dal D.P.C.M. del 5/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi dello stabile in oggetto in funzione della destinazione d'uso prevista.

Per il rilascio del certificato di agibilità relativo ad insediamenti di nuova progettazione destinati alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, sarà inoltre richiesta dagli Uffici preposti una documentazione di collaudo acustico in opera, redatta da un Tecnico competente in Acustica Ambientale, che certifichi il rispetto dei requisiti acustici passivi dell'edificio relativamente ai parametri previsti dalla Tabella B allegata al DPCM 5/12/97.



#### **ART. 9            PRESCRIZIONI PER CONTESTI URBANI DI NUOVO IMPIANTO**

1. L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori.
2. Nei medesimi casi di cui al comma precedente dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (Articolo 8 del presente regolamento).
3. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico si dovrà fare riferimento, oltre che allo stato di fatto, anche alle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PGT e/o dagli strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione sovra ordinati, in grado di modificare il clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.
4. Per il conseguimento di un clima acustico conforme ai valori limite assoluti e differenziali di immissione dovrà essere prescritta dall'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, ponendone l'attuazione a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli.
5. La relazione di impatto acustico e la relazione di clima acustico da presentare sono disciplinate dagli articoli 16, 17, 18 e 19 delle presenti norme.
6. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

#### **ART. 10            PRESCRIZIONI PER CONTESTI URBANI AD ASSETTO CONSOLIDATO**

1. Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato l'utilizzazione edificatoria dei suoli in attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati dovrà essere improntata al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. Nei medesimi casi di cui al comma precedente dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (Articolo 8 del presente regolamento).
3. Nel caso di Piani di Recupero attuati, anche parzialmente, per demolizione e ricostruzione, la distanza dalle sorgenti di rumorosità (con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità) da mantenere con la nuova edificazione, in assenza di dispositivi di protezione passiva, dovrà garantire il conseguimento del massimo livello di attenuazione possibile della rumorosità in facciata, compatibilmente con la conformazione geometrica dell'area di intervento.



4. Nel caso di Piani di Recupero attuati mediante conservazione degli edifici, il riuso a fini residenziali resta subordinato al conseguimento all'interno delle stesse al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali; in presenza di complessi polifunzionali, le funzioni residenziali non potranno in ogni caso trovare collocazione negli edifici, o loro parti, più esposti a sorgenti di rumorosità ambientale esistenti o previste.
7. La relazione di impatto acustico e la relazione di clima acustico da presentare sono disciplinate dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.
8. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.
9. Il ricorso alla relazione di impatto acustico e alla relazione di clima acustico redatta da un professionista abilitato all'esercizio (Tecnico competente in acustica ambientale) è obbligatoria per tutti gli interventi, ad esclusione di quelli che per tipologia, dimensioni e ambiti territoriali (localizzazione da PGT e da PZA) presentano una bassa propensione alla generazione di rumore e/o una scarsa sensibilità al rumore. Per queste tipologie di intervento l'Ufficio preposto del Comune assegnerà l'obbligo di redigere un apposito questionario a cura del professionista che ha curato il progetto.

**ART. 11 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO: VINCOLI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Eventuali cambiamenti di destinazione d'uso di comparti edificati saranno soggetti alla preventiva produzione di adeguata relazione, così come indicato dagli articoli 16, 17, 18 e 19 delle presenti norme.
2. In assenza dei requisiti prescritti non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni.

**ART. 12 ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER EDIFICI ED INSEDIAMENTI IN CUI SI PREVEDANO MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO E/O INCREMENTO DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE**

1. Per gli insediamenti esistenti o futuri in cui si prevedano macchinari, impianti, funzioni ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui agli articoli 16, 17 e 18 delle presenti norme, è necessaria la preventiva dimostrazione e relativa verifica del rispetto dei limiti di emissione previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni.



2. I rilevamenti finalizzati alle verifiche dei valori di cui al comma precedente sono da attuarsi in accordo dall'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e successive integrazioni.

#### **ART. 13            ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI**

1. In sede di presentazione di Piani Attuativi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico e/o di clima acustico di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 delle presenti norme, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto ad una delle classi di zonizzazione acustica previste, ovvero alla suddivisione dello stesso in sotto comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).
2. Per i suddetti Piani dovrà essere inoltre tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare dovranno essere osservati i distacchi dalle strade e dalle sorgenti mobili o fisse in grado di garantire lo standard acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
3. L'approvazione dei Piani Particolareggiati comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica

#### **ART. 14            PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

1. In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali caratterizzati da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1000 veicoli/ora e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in grado di garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto.
2. Nell'ambito di tali interventi dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione previsti.
3. Nella progettazione planivolumetrica di insediamenti di nuovo impianto in fregio alle infrastrutture di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del grado di efficacia dei dispositivi di mitigazione previsti a completamento delle infrastrutture medesime, al fine di garantire il conseguimento dei prescritti livelli di esposizione in facciata agli edifici di progetto.
4. Al progetto della nuova infrastruttura dovrà essere allegata una relazione di valutazione di impatto acustico come previsto all'art. 18 del presente regolamento.



**ART. 15 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER GLI INTERVENTI DISCIPLINATI DA ASSEVERAZIONE EDILIZIA**

1. Le disposizioni delle presenti normative trovano applicazione anche per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia; ciò implica che la dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica e regolamentare garantisca e documenti il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico sia relativamente alla protezione dell'edificio oggetto dell'intervento, sia relativamente alla protezione degli edifici ed insediamenti adiacenti esposti ad eventuali sorgenti di rumorosità previste all'interno dell'edificio od insediamento oggetto della trasformazione disciplinata da asseverazione edilizia.

**ART. 16 RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI ISTANZA PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI**

1. Ai Piani Esecutivi di nuovi insediamenti produttivi e/o artigianali dovrà essere allegata una relazione di valutazione e/o impatto acustico redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 26/10/95 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", che, in conformità alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*", dovrà essere costituita da:
  - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili esistenti nel comparto di intervento;
  - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
  - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del territorio del patrimonio edilizio di progetto;
  - valutazione complessiva del clima acustico previsionale e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica.

**ART. 17 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI GIÀ SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico, conforme alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*", relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:



- discoteche e locali notturni (Schema 1);
  - impianti sportivi e ricreativi (Schema 2);
  - circoli privati e pubblici esercizi ove vengano installati macchinari e impianti rumorosi (Schema 3);
3. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 sarà costituita da:
- descrizione del territorio dove si intende localizzare l'attività o l'impianto oggetto della previsione e delle aree interessate dalla rumorosità prodotta;
  - planimetria cartografica del territorio e delle aree di cui al punto precedente;
  - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - descrizione delle eventuali sorgenti sonore fisse connesse alle suddette attività che individui: la localizzazione, le connessioni strutturali con l'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento;
  - valutazione dei relativi valori di immissione;
  - valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale: stima dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro emissioni sonore rispetto ai valore limite;
  - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e dal suo esercizio e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e/o da edificare.
4. L'approvazione dei relativi progetti è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'impatto acustico.



**SCHEMA 1**  
(Documentazione richiesta per la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di  
**Nuove Discoteche – ex DGR 8/3/2002)**

Riferimento	Documentazione		Carattere
5.2.a	Identificativo titolare o legale rappresentante		Obbligatorio
5.2.b	Infrastrutture stradali		Obbligatorio solo se ne è prevista la costruzione
		Soggetto Proponente	
		Soggetto Gestore	
		Caratteristiche territori attraversati o interessati	
		Planimetrie orientate con destinazione d'uso di luoghi ed edifici	
		Valori limite relativi al rumore	
		Tracciato stradale	
		Quote tracciato	
		Caratteristiche dei flussi veicolari differenziate per fasce orarie e composizione	
		Segnalazione di modifiche dei flussi	
		Rilievi fonometrici ante-operam	
		Stime livelli sonori post-operam	
		Descrizione sistemi di contenimento del rumore	
5.2.c	Impatto acustico da traffico	Per attività di flusso deflusso e parcheggio	Obbligatorio
5.2.d	Impatto acustico da Impianti di diffusione sonora		Obbligatorio
		Indicazione Zone appartenenza PRG	
		Planimetria orientata con indicazioni relative alla classificazione acustica e i valori limite di rumore previsti	
		Valori limite di emissione previsti	
		Ambienti abitativi presenti	
		Descrizione Attività (Tipologia Ciclo Impianti, Macchinari Ubicazione attività)	
		Tempi di utilizzo (Orari attività Orari funzionamento Aperture Contemporaneità sorgenti)	
		Sorgenti Rumorose (Dati di targa acustici Impulsi e toni Direttività sorgenti)	
		Locali (Coperture Murature Serramenti Vetrate)	
		Planimetria (Ubicazione attività Ubicazione sorgenti Sorgenti esterne Ricettori sensibili)	
		Liv. rumore ante-operam (Emissione, Immissione, Differenziali)	
		Contenimento Rumore (Impianti e Macchinari Locali Altro Regolamentazione)	
		Livelli Obiettivo	
		Interventi integrativi	
5.2.e	Fonoisolamento	Caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali	Obbligatorio se la collocazione della discoteca è in un edificio in cui sono presenti locali abitativi



**SCHEMA 2**  
(Documentazione richiesta per la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di  
**Nuovi Impianti Sportivi e Ricreativi – ex DGR 8/3/2002)**

Riferimento	Documentazione		Carattere
5.3.a	Identificativo titolare o legale rappresentante		Obbligatorio
5.3.b	Infrastrutture stradali		Obbligatorio solo se ne è prevista la costruzione
		Soggetto Proponente	
		Soggetto Gestore	
		Caratteristiche territori attraversati o interessati	
		Planimetrie orientate con destinazione d'uso di luoghi ed edifici	
		Valori limite relativi al rumore	
		Tracciato stradale	
		Quote tracciato	
		Caratteristiche dei flussi veicolari differenziate per fasce orarie e composizione	
		Segnalazione di modifiche dei flussi	
		Rilievi fonometrici ante-operam	
		Stime livelli sonori post-operam	
		Descrizione sistemi di contenimento del rumore	
5.3.c	Impatto acustico da Impianti		Obbligatorio
		Indicazione Zone appartenenza PRG	
		Planimetria orientata con indicazioni relative alla classificazione acustica e i valori limite di rumore previsti	
		Valori limite di emissione previsti	
		Ambienti abitativi presenti	
		Descrizione Attività (Tipologia Ciclo Impianti, Macchinari Ubicazione attività)	
		Tempi di utilizzo (Orari attività Orari funzionamento Aperture Contemporaneità sorgenti)	
		Sorgenti Rumorose (Dati di targa acustici Impulsi e toni Direttività sorgenti)	
		Locali (Coperture Murature Serramenti Vetrate)	
		Planimetria (Ubicazione attività Ubicazione sorgenti Sorgenti esterne Ricettori sensibili)	
		Contenimento Rumore (Impianti e Macchinari Locali Altro Regolamentazione)	
		Livelli Obiettivo	
		Interventi integrativi	
5.3.d	Frequenza eventi		Obbligatorio
		Entità, frequenza, Durata, Orari	
		Previsioni di variazioni dei livelli di rumore nell'area	



**SCHEMA 3**  
(Documentazione richiesta per la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di  
**Nuovi Circoli Privati e Pubblici Esercizi – ex DGR 8/3/2002)**

La documentazione dello Schema 3 è obbligatoria se i nuovi circoli privati e i nuovi esercizi pubblici sono inseriti o strutturalmente connessi ad edifici con locali destinati ad ambiente abitativo e che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e che funzionino anche in periodo notturno;
- b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Riferimento	Documentazione		Carattere
5.4.1	Numero avventori		Obbligatorio
		Numero massimo di avventori previsti	
		Concessione di aree esterne	
		Aree a parcheggio	
5.4.2	Fonoisolamento	Caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali	Obbligatorio
5.4.3	Impatto acustico da Impianti		Obbligatorio
		Indicazione Zone appartenenza PRG	
		Planimetria orientata con indicazioni relative alla classificazione acustica e i valori limite di rumore previsti	
		Valori limite di emissione previsti	
		Ambienti abitativi presenti	
		Descrizione Attività (Tipologia Ciclo Impianti, Macchinari Ubicazione attività)	
		Tempi di utilizzo (Orari attività Orari funzionamento Aperture Contemporaneità sorgenti)	
		Sorgenti Rumorose (Dati di targa acustici Impulsi e toni Direttività sorgenti)	
		Locali (Coperture Murature Serramenti Vetrate)	
		Planimetria (Ubicazione attività Ubicazione sorgenti Sorgenti esterne Ricettori sensibili)	
		Contenimento Rumore (Impianti e Macchinari Locali Altro Regolamentazione)	
		Livelli di rumore previsti	
		Livelli Obiettivo	
		Interventi integrativi	
5.4.4	Orari e Regolamenti		Obbligatorio
		Orari di apertura	
		Regolamento finalizzato al contenimento del rumore emesso, compreso quello antropico	



**ART. 18 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA FORMAZIONE DI OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti concernenti gli aspetti costruttivi, le soluzioni tecnologiche e la scelta di materiali (barriere antirumore, asfalti fonoassorbenti, ...) atti a minimizzare gli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti.
2. Le infrastrutture di trasporto soggette a quanto esposto al comma precedente sono:
  - . gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti;
  - . strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - . le ferrovie e gli altri sistemi di trasporto su rotaia;
3. La valutazione di impatto acustico delle nuove infrastrutture stradali, redatte da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e in conformità alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" dovranno contenere:
  - a. tipologia della strada in conformità all'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada);
  - b. i dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali attraversati e/o interessati dal rumore generato dal traffico transitante sull'infrastruttura;
  - c. indicazione delle zone urbanistiche e delle zone acustiche dei territori attraversati e/o interessati dal rumore generato dal traffico transitante sull'infrastruttura con relativa planimetria e indicazione della destinazione d'uso degli edifici;
  - d. valori limite del rumore immesso dall'infrastruttura e valori limite delle aree interessate sulla base della normativa in vigore e del Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
  - e. descrizione in pianta del tracciato stradale, con quote altimetriche dello stesso; descrizione dei flussi veicolari previsti e della relativa composizione con calcolo previsionale dei livelli di rumore generati dal traffico nelle ore di punta, nel giorno media e negli orari notturni;
  - f. individuazione delle postazioni di rilievo, da concordare con ARPA e l'Amministrazione;
  - g. risultati dei rilievi fonometrici ante operam (per le strade di tipo E ed F saranno sufficienti delle descrizioni di tipo qualitativo);



- h. valutazione degli effetti di eventuali sistemi di contenimento del rumore;
- i. calcolo previsionale del rumore generato dalla nuova infrastruttura in corrispondenza dei ricettori più esposti al rumore generato dal traffico.

Ad infrastruttura realizzata si procederà infine alla rilevazione del rumore effettivamente riscontrabile in corrispondenza dei recettori già monitorati al punto g e ai recettori simulati nell'ambito dello studio previsionale di impatto acustico.

4. Lo studio dell'impatto acustico dovrà tenere conto degli elementi che concorrono a determinare l'effettivo clima acustico, in particolare: l'assorbimento atmosferico e le condizioni meteorologiche, la variazione stagionale della vegetazione.
5. Lo studio dovrà inoltre dimostrare l'efficacia degli accorgimenti a progetto atti a ridurre l'impatto acustico.
6. Nel caso di ricorso ad asfalti fonoassorbenti dovrà essere valutata preventivamente, con apposita relazione di calcolo, l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevedibile variazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.
7. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica nelle aree confinanti, i piani di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione, ed il progetto esecutivo dovrà risultare dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

**ART. 19 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA FORMAZIONE DI OPERE SOGGETTE A PARTICOLARI PROTEZIONI DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 3, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - scuole e asilo nido;
  - ospedali;
  - case di cura, di convalescenza, di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui agli articoli 6 e 7 delle presenti norme.



Comune di Carpiano

2. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono altresì soggette tutte le istanze di concessione edilizia concernenti destinazioni residenziali e attività terziarie, se previste in aree in cui non risultino soddisfatti i livelli massimi di esposizione al rumore previsti dalla zonizzazione acustica.
3. La valutazione previsionale del clima acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 e conforme alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", sarà costituita da:
  - la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo, in corrispondenza di posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento e in corrispondenza dei recettori sensibili;
  - la descrizione delle sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area soggetta all'intervento;
  - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - localizzazione e descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
  - le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area e la descrizione di eventuali sistemi di protezione acustica adottati per conseguire detta compatibilità;
  - la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o aree particolarmente protette contigue al nuovo insediamento.

**ART. 20 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ DI NATURA PRODUTTIVA, COMMERCIALE, SPORTIVA E RICREATIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 4, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande per:
  - a) il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b) il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
  - c) il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.



2. Per il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive dovrà essere prodotta documentazione di impatto acustico differenziata a seconda della tipologia di attività, secondo la presente classificazione:

- a) attività produttive a basso impatto acustico;
- b) attività produttive a medio impatto acustico;
- c) attività produttive ad alto impatto acustico.

2a Rientrano nella tipologia delle **attività produttive a basso impatto acustico** una parte delle attività già individuate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 6/43036 del 14 maggio 1999, relativa alla **Approvazione di accordo-tipo relativo alla definizione di forme di collaborazione tra le A.S.L. ed i Comuni lombardi ai fini dell'attuazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di Sportello Unico per le Imprese**, che nell'Allegato 3C individua "l'elenco delle attività produttive escluse dalla necessità del nulla-osta all'esercizio";

Tra esse sono considerate a basso impatto acustico:

- i. Esercizi commerciali di sola vendita di prodotti alimentari e non;
- ii. Pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- iii. Laboratori di produzione e confezionamento sostanze alimentari fino a n. 3 addetti, ivi compresi quelli annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;
- iv. Piccoli laboratori artigianali fino a n. 3 addetti adibiti a prestazioni (a titolo esemplificativo, elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili) che non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.
- v. Barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini;
- vi. Depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili;
- vii. Uffici pubblici e studi professionali;

Per il rilascio dell'autorizzazione delle attività a basso impatto acustico sopra riportate andrà predisposta da parte del titolare dell'esercizio, su apposito modulo, la documentazione acustica contenente le seguenti informazioni:

- I) Descrizione Attività (Tipologia, Ciclo produttivo, Impianti e macchinari, Ubicazione)
- II) Tempi di lavoro (Orari attività, Orari funzionamento, Aperture, Contemporaneità sorgenti)
- III) Sorgenti rumorose (Dati di targa acustici)
- IV) Locali (Coperture, Murature, Serramenti, Vetrate)
- V) Planimetria (Ubicazione attività, Ubicazione sorgenti, Sorgenti esterne, Ricettori sensibili)



- VI) Classi acustiche (Area attività, Altre sorgenti, Ricettori sensibili)
- VII) Contenimento rumore (Impianti e Macchinari, Locali, Regolamentazione)

L'Amministrazione, una volta acquisita ed esaminata la documentazione sopra riportata, si riserva la facoltà di richiedere, nei casi si riscontrassero particolari situazioni di rischio, uno studio di impatto acustico redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei limiti di rumore previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica per l'area che ospita l'attività in oggetto e per le aree limitrofe. Tale documentazione andrà redatta in conformità alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" e dovrà contenere tutte le informazioni previste per le attività produttive a medio impatto acustico di cui al successivo punto 2b.

2b Rientrano nella tipologia delle **attività produttive a medio impatto acustico** quelle attività produttive già individuate al punto 2 della sezione "Modalità e criteri di carattere generale" della D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", ovvero tutte le altre attività artigianali non comprese tra quelle a basso impatto acustico.

In particolare le **attività produttive a medio impatto acustico** sono individuate tra quelle che, non rientrando nei casi contemplati nel comma 2a del presente articolo, sono caratterizzate dai seguenti parametri:

- collocazione in un'area individuata dal Piano di Zonizzazione acustica nelle classi IV, V o VI;
- un numero di addetti non superiore a 15;
- una tipologia produttiva non caratterizzata da alte emissioni rumorose (ovvero caratterizzata dal fatto di rispettare rigorosamente i limiti di emissione rumorosa della zona acustica di appartenenza in corrispondenza di tutto il perimetro dell'area occupata e per l'intero arco della giornata-tipo lavorativa);
- una limitata propensione alla generazione di traffico (ovvero che non generi nella giornata-tipo un volume di traffico pesante superiore a 10 veicoli/giorno in corrispondenza di strade di tipo E ed F);
- una distanza da ricettori sensibili e da complessi residenziali superiore a m 100.

Per il rilascio dell'autorizzazione delle attività a medio impatto acustico sopra riportate andrà predisposta da parte di tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 e conformemente alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", la documentazione acustica contenente le seguenti informazioni:

- I) Indicazione se trattasi di impianto a ciclo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;



- II) Descrizione Attività (Tipologia, Ciclo produttivo, Impianti e macchinari, Ubicazione)
- III) Tempi di lavoro (Orari attività, Orari funzionamento, Aperture, Contemporaneità sorgenti)
- IV) Sorgenti rumorose (Dati di targa acustici, la presenza di componenti tonali e impulsive del rumore, la descrizione della direttività delle sorgenti)
- V) Locali (Coperture, Murature, Serramenti, Vetrate)
- VI) Planimetria (Ubicazione attività, Ubicazione sorgenti, Sorgenti esterne, Ricettori sensibili)
- VII) Classi acustiche (Area attività, Altre sorgenti, Ricettori sensibili)
- VIII) Livello di rumore preesistente (livelli di emissione, immissione e differenziali: descrizione qualitativa)
- IX) Impatto acustico (Livelli sonori di emissione, Livelli ai ricettori, Livello differenziale);
- X) Rumore da traffico (Livelli prodotti dal rumore del traffico generato e dalla sosta);
- XI) Contenimento rumore (Impianti e Macchinari, Locali, Altri Provvedimenti, Regolamentazione)
- XII) Livelli di rumore da conseguire
- XIII) Interventi integrativi di attenuazione acustica.

2c Rientrano nella tipologia delle **attività produttive ad alto impatto acustico** quelle attività produttive diverse da quelle contemplate ai punti 2a e 2b del presente Articolo.

Per il rilascio dell'autorizzazione delle attività ad alto impatto acustico andrà predisposta da parte di tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 e conformemente alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", la documentazione acustica contenente le seguenti informazioni:

- I. Indicazione se trattasi di impianto a ciclo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
- II) Descrizione Attività (Tipologia, Ciclo produttivo, Impianti e macchinari, Ubicazione)
- III) Tempi di lavoro (Orari attività, Orari funzionamento, Aperture, Contemporaneità sorgenti)
- IV) Sorgenti rumorose (Dati di targa acustici, la presenza di componenti tonali e impulsive del rumore, la descrizione della direttività delle sorgenti)
- V) Locali (Coperture, Murature, Serramenti, Vetrate)
- VI) Planimetria (Ubicazione attività, Ubicazione sorgenti, Sorgenti esterne, Ricettori sensibili)
- VII) Classi acustiche (Area attività, Altre sorgenti, Ricettori sensibili)



- VIII) Livello di rumore preesistente (livelli di emissione, immissione e differenziali: acquisiti tramite accurati rilievi fonometrici)
- IX) Impatto acustico (Livelli sonori di emissione, Livelli ai ricettori, Livello differenziale);
- X) Rumore da traffico (Livelli prodotti dal rumore del traffico generato e dalla sosta);
- XI) Contenimento rumore (Impianti e Macchinari, Locali, Altri Provvedimenti, Regolamentazione)
- XII) Livelli di rumore da conseguire
- XIII) Interventi integrativi di attenuazione acustica.
- XIV) Rilievi fonometrici di verifica ad attività insediata.

3. Per il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività relative a:

- I. **Nuove Discoteche e assimilabili** bisognerà produrre documentazione di impatto acustico analoga a quella descritta nello schema 17.1 del precedente articolo 17;
- II. **Nuovi Impianti Sportivi e Ricreativi** bisognerà produrre documentazione di impatto acustico analoga a quella descritta nello schema 17.2 del precedente articolo 17
- III. **Nuovi Circoli Privati e Pubblici Esercizi** bisognerà produrre documentazione di impatto acustico analoga a quella descritta nello schema 17.3 del precedente articolo 17

4. I titolari delle seguenti attività esistenti:

- I. **Discoteche e assimilabili;**
- II. **Impianti Sportivi e Ricreativi**
- III. **Circoli Privati e Pubblici Esercizi**

entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica produrranno, con autocertificazione su apposito modulo, la seguente documentazione di impatto acustico:

- I. Impatto acustico da traffico (attività di deflusso e parcheggio)
- II. Classificazione da PGT dell'area insediata
- III. Classificazione acustica e limiti acustici dell'area insediata
- IV. Ambienti abitativi presenti



- V. Descrizione attività (Tipologia, Orari di funzionamento di Impianti, Macchinari, Ubicazione attività)
  - VI. Sorgenti Sonore (Dati di targa acustici)
  - VII. Locali (Coperture, Murature, Serramenti e Vetrate)
  - VIII. Planimetria con ubicazione delle sorgenti rumorose;
  - IX. Dispositivi di contenimento del rumore (Impianti, Macchinari, Locali e Regolamenti)
  - X. Eventuali interventi integrativi
5. Per il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività relative a **Centri commerciali polifunzionali** andrà predisposta da parte di tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 e conformemente alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", la documentazione acustica contenente le seguenti informazioni:
- I. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale;
  - II. se è prevista la costruzione di nuove infrastrutture stradali (Soggetto Proponente, Soggetto Gestore, Caratteristiche territori attraversati o interessati, Planimetrie orientate con destinazione d'uso di luoghi ed edifici, Valori limite relativi al rumore, Tracciato stradale, Quote tracciato, Caratteristiche dei flussi veicolari differenziate per fasce orarie e composizione, Segnalazione di modifiche dei flussi, Rilievi fonometrici ante-operam, Stime livelli sonori post-operam, Descrizione sistemi di contenimento del rumore)
  - III. Descrizione Attività (Tipologia, Impianti e macchinari, Ubicazione)
  - IV. Planimetria (Ubicazione attività, Ubicazione sorgenti, Sorgenti esterne, Ricettori sensibili)
  - V. Classi acustiche (Area attività, Altre sorgenti, Ricettori sensibili)
  - VI. Impatto acustico (Livelli sonori di emissione, Livelli ai ricettori, Livello differenziale);
  - VII. Contenimento rumore (Impianti e Macchinari, Locali, Altri Provvedimenti, Regolamentazione)
  - VIII. Livelli di rumore da conseguire
  - IX. Interventi integrativi di attenuazione acustica.
6. L'approvazione della istanza di esercizio dell'attività produttiva è subordinata alla positiva valutazione di impatto acustico.



## **ART. 21 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

1. Conformemente al disposto del comma 2 dell'art 15 della LQ 447/95, le imprese del territorio che presentino livelli di emissione ed immissione rumorose superiori a quelle previste per l'area di insediamento e per le aree contigue dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato dall'Amministrazione Comunale, presentano entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione Acustica dei Piani di Risanamento Acustico, conformi a quanto prevede l'art. 10 commi 1 e 2 della L.R. 13/8/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico".
2. I Piani di Risanamento Acustico delle Imprese dovranno essere redatti in modo conforme al disposto della DGR VII/6906 del 16/11/2001 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".

## **ART. 22 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE**

Con l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica il Comune di Carpiano si impegna a realizzare un Piano di Risanamento Acustico del Comune in funzione delle emissioni sonore generate dal traffico transitante sulle infrastrutture di propria competenza.

Tale Piano di Risanamento Acustico del Comune sarà predisposto nelle modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e in conformità agli articoli 9, 11 e 13 della L.R. 13/2001.

Il Piano in oggetto prevederà una serie di interventi sulla circolazione viaria e sulle infrastrutture che, nell'arco temporale previsto dal Decreto 29/12/2000, consentirà il contenimento del rumore di origine stradale entro i valori limite definiti dal DPR 142/2004, riprodotti nell'art. 7 del presente regolamento.

Tra gli interventi di bonifica utilizzabili a questo fine sono contemplabili le seguenti misure:

- a) barriere fonoassorbenti
- b) barriere fonoisolanti
- c) terrapieni piantumati
- d) barriere vegetali
- e) realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
- f) interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
- g) riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico,
- h) utilizzo di asfalto fonoassorbente

Il Comune di Carpiano, in conformità all'art 13 della L.R. 13/2001, perseguirà gli obiettivi del Piano di Risanamento Acustico Comunale attraverso:



- a) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune.

#### **ART. 23        DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO**

Sono da considerarsi manifestazioni a carattere temporaneo:

- a) quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati;
- b) quelle esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione)
- c) quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le manifestazioni a carattere temporaneo sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 16.10.95 n. 447 con le modalità di cui all'art. 26 delle presenti norme.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

#### **ART. 24        LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DELLE *MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO***

Le manifestazioni a carattere temporaneo autorizzate potranno derogare dai limiti di zona e dal rispetto del criterio differenziale del rumore.

Nella Tabella 10 sono riportati i limiti di rumore LAeq ad 1 m della facciata del ricettore più esposto per le differenti tipologie delle manifestazioni a carattere temporaneo.



*Tabella 10 - Limiti di rumore per le differenti tipologie delle manifestazioni a carattere temporaneo*

CAT	Tipo di manifestazione	Limite in facciata LAeq
A	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)	70
B	Concerti all'aperto	85
C	Cinema all'aperto	85
D	Discoteche e similari all'aperto	70
E	Attività musicali all'aperto (piano/bar, gelateria, ristorante, piscina, pub ecc.)	70
F	Impianti sonori delle attrazioni degli spettacoli viaggianti (giostre)	70

**ART. 25 LIMITI ORARI DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente [art. 23](#), al di sopra dei livelli di zona, è consentito in conformità al tipo di manifestazione così come riportato nella Tabella 11 e comunque secondo un orario meglio specificato dall'autorizzazione di cui al successivo [art. 26](#).



Tabella 11 - Limiti orari per le differenti tipologie delle manifestazioni a carattere temporaneo

CAT	Tipo di manifestazione	Limite orario:
A	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)	24
B	Concerti all'aperto	23.30
C	Cinema all'aperto	23.30
D	Discoteche e similari all'aperto	23.30
E	Attività musicali all'aperto (piano/bar, gelateria, ristorante, piscina, pub ecc.)	24
F	Impianti sonori delle attrazioni degli spettacoli viaggianti (giostre)	dalle 9.00 alle 24.00

**ART. 26 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 ) (Manifestazioni temporanee)**

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 23 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni dei limiti di rumore (art. 24) e degli orari (art. 25) di cui al presente regolamento.

La domanda di autorizzazione in deroga per le manifestazioni temporanee deve essere presentata all'ufficio competente dal Responsabile dell'iniziativa almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati dal presente regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale previsti dalla legge 447/95. La relazione di impatto acustico può essere riferita



anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti dal presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività a carattere temporaneo dovranno essere specificate, in conformità all'art. 8 della L.R. 13/2001:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

#### **ART. 27      MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 ) (Cantieri)**

Per le attività di cantiere è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori.

Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

- a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- b) la durata dei lavori;
- c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
- g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.



Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

**ART. 28 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE CONDIZIONI DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE**

- a) **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- b) **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
- c) **ALLARMI ANTIFURTO:** i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
- d) **AUTOLAVAGGI:** L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 23.00, nel periodo estivo, e dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il periodo invernale, per periodo invernale ed estivo si intende quello introdotto dall'orario solare ed orario legale, Nei giorni festivi tale orario verrà ridotto di due ore con la ritardata apertura di un'ora alla mattina e l'anticipazione di un'ora alla sera, il tutto comunque all'interno dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.
- e) **PUBBLICITA' FONICA:** La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni comunali già varate in materia; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del DPCM 1/3/91 e nella zona I così come individuata nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.



- f) Potranno essere concesse deroghe per la pratica di dette attività rumorose solo in caso vengano realizzati provati interventi atti alla limitazione del rumore. Tali sistemi dovranno garantire un abbattimento dell'inquinamento acustico almeno fino al 15% del livello massimo consentito nella fascia di appartenenza, e comunque fino ad un livello non superiore a quello consentito nelle fasce immediatamente confinanti.

#### **ART. 29 ORDINANZE**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente

#### **ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della Legge 447/95, ovvero:
  - per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 10.329.
  - per il superamento dei limiti di emissione ed immissione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5.164.
  - per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge (tra cui la violazione delle presenti norme di attuazione della zonizzazione acustica) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 10.329.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate sono introitate dal Comune, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 della legge 447/95; i relativi proventi sono destinati ai piani di risanamento acustico.



### **ART. 31 MISURAZIONE E CONTROLLI**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

### **ART. 32 TERMINI DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. XX dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.